



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - Tel 0324-62018; fax 0324 - 62581 - C.F. 00422770032
e-mail segreteria@comune.baceno.vb.it

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 02/05/2018

ART.1

Generalità e Finalità

1. Il presente regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Al fine di favorire una idonea crescita socio – culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità è istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi.
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale del Comune, sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero, la sua organizzazione e modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - Educazione alla vita civica e democratica
 - Viabilità ed educazione stradale
 - Politica ambientale e della salute
 - Sport e tempo libero
 - Giochi
 - Rapporti con l'Associazionismo
 - Cultura e Spettacolo
 - Assistenza ai Giovani e agli Anziani
 - Rapporti con l'UNICEF

ART. 2

Elettorato attivo e passivo

1. Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni della 4° e 5° classe della scuola primaria e della 1° 2° 3° classe della scuola media residenti a Baceno ;
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni frequentanti le stesse classi della scuola primaria e media.

ART. 3

Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.**
- 2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità, d'intesa con il Dirigente Scolastico e con le procedure analoghe a quelle seguite per il Consiglio Comunale del Comune.**

ART. 4

Modalità di funzionamento

- 1. Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei ragazzi sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate da un funzionario del Comune (o suo delegato), che assiste alla seduta, e sottoposte all'Amministrazione Comunale.**
- 2. La stessa entro 30 giorni dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.**
- 3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con voto unanime, potrà richiedere al Sindaco di porre all'Ordine dei Giorni del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.**

ART. 5

Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da n. 10 Consiglieri, n. 4 della scuola Primaria e n. 6 della scuola Media**
- 2. Gli eletti durano in carica tre anni**
- 3. I Consiglieri eletti dovranno dimettersi dall'incarico una volta conseguita la licenza media.**
- 4. Il Consigliere dimissionario verrà surrogato dall'alunno risultante il primo dei non eletti nella lista del consigliere dimissionario.**

ART. 6

Modalità di elezione

- 1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: in ogni plesso scolastico entro il 15 ottobre vengono presentate le candidature presso le sedi scolastiche di appartenenza, le candidature possono essere presentate in modo libero, è ammessa l'autocandidatura, in ogni caso il candidato deve dichiarare di accettare la candidatura.**
- 2. Entro il 20 ottobre il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo (o suo delegato) pubblica due liste dei candidati, una relativa ala scuola primaria e l'altra la scuola media, disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome del cognome e della classe di appartenenza.**
- 3. Entro la fine di ottobre si tiene la campagna di sensibilizzazione che si svolgerà, da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con il corpo insegnate, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc).**
- 4. Le elezioni si svolgono entro il 15 novembre, in un unico giorno per tutti i plessi scolastici, scelto d'intesa con l'Amministrazione Comunale, possibilmente in orario**

scolastico.

5. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono riportate le liste dei candidati e potranno esprimere una preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
6. Dovrà essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
7. Viene costituito un unico seggio elettorale composto da un Presidente, da un Segretario e da n. 2 Scrutatori, appartenenti al Corpo Insegnati designati dal Dirigente scolastico.
8. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
9. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i quindici più votati risultanti dal computo delle preferenze, n. 4 della scuola primaria e n. 6 della scuola media. A parità di preferenze viene eletto il ragazzo/la ragazza più anziano/a
10. Il primo giorno feriale successivo alle elezioni i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnate, a cura del Dirigente Scolastico (o suo delegato) al Funzionario appositamente incaricato dal Comune.
11. Il Sindaco proclama, entro tre giorni successivi alle elezioni, i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 7

Prima seduta

1. La conferma dei nominativi eletti sarà comunicata dal Sindaco al Dirigente dell'Istituto Comprensivo.
2. Entro i quindici giorni successivi, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 8

Elezione del Sindaco dei Ragazzi

1. Alla prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà procedere, nel suo seno e a scrutinio segreto, all'elezione del Sindaco dei Ragazzi
2. Sarà eletto Sindaco colui che alla prima votazione riporterà la maggioranza assoluta dei voti.
3. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il quorum previsto per l'elezione a Sindaco dei Ragazzi si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum previsto per l'elezione si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti viene eletto il più anziano .

ART. 9

Funzioni del Sindaco dei Ragazzi

1. Il sindaco dei Ragazzi avrà il compito, per mezzo di comunicazione scritta al Dirigente dell'Istituto Comprensivo, che trasmetterà la comunicazione agli interessati, di convocare il Consiglio, presiede e disciplina le sedute del Consiglio e della Giunta.

ART.10

Riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte all'anno

2. Si riunirà per iniziativa del sindaco dei Ragazzi, su richiesta di almeno 5 componenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. La sede del Consiglio è l'aula consiliare del Comune di Baceno.
4. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide se vi è la partecipazione del cinquanta per cento più uno del numero dei consiglieri attribuiti, in caso contrario si sospende la seduta per mancanza del numero legale.

ART. 11

Surroga

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, mediante scorrimento della lista di appartenenza.

ART. 12

Modalità per favorire la partecipazione

1. Le scuole disciplineranno al loro interno, in modo autonomo, le modalità di incentivare il confronto fra "eletti" ed "Elettori" nell'ambito del loro "collegio" attraverso "audizioni e/o dibattiti" nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 13

Adempimenti

1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei ragazzi presta promessa davanti al Sindaco del Comune di Baceno di adempiere ai doveri previsti dal presente Regolamento
3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei ragazzi in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Art. 14

Fondi

1. L'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione potrà provvedere alla creazione di uno stanziamento di fondi per l'attuazione del presente Regolamento e degli atti conseguenti.

ART. 15

Norme transitorie e finali

1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dallo stesso Ufficio preposto al funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Viene assicurata da parte dell'amministrazione Comunale la copertura delle spese per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti.